

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

(Provincia di Piacenza)

PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE 2005

NORME DI ATTUAZIONE

MODIFICATO A SEGUITO

Del. G.P. n°424 del 20/09/06

GIUGNO 2006

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Inquadramento legislativo	5
Art. 2 - Finalità del Piano ed elaborati costitutivi	6
Art. 3 - Efficacia, durata e aggiornamento del P.A.E.	6
Art. 4 - Campo di applicazione del Piano	6
Art. 5 - Bonifiche agricole	7
Art. 6 - Tariffe ed entità dei diritti di escavazione	7
Art. 7 - Disponibilità dei suoli per l'attività estrattiva	7
Art. 8 - Consorzi	8
Art. 9 - Obbligatorietà delle ripiantumazioni e/o delle piantumazioni arboreo-arbustive	8
 TITOLO II - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	 8
Art. 10 - Ambito di applicazione della Disciplina di valutazione di impatto ambientale	8
Art. 11 - Autorità competente	8
Art. 12 - Procedure di verifica (screening)	9
Art. 13 - Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)	9
Art. 14 - Procedure per la valutazione d'impatto ambientale (VIA)	10
 TITOLO III - CRITERI E MODALITA' PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE	 11
Art. 15 - Modalità di coltivazione	11
Art. 16 - Tutela delle acque sotterranee	11
Art. 17 - Caratteristiche degli ambiti estrattivi, profondità di scavo e volumetrie	12
Art. 18 - Pendenze da conferire alle scarpate di escavazione e a quelle in abbandono	14
Art. 19 - Distanze dagli orli di scavo	15
Art. 20 - Rispetto delle alberature	16
Art. 21 - Rispetto delle costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale	16
Art. 22 - Rinvenimenti di interesse storico, archeologico e paleontologico	17
Art. 23 - Rinvenimento di ordigni e materiale bellico	17
Art. 24 - Limitazioni della superficie investita dalle escavazioni e dai riporti. Criteri di gradualità degli interventi di ripristino.	17
Art. 26 - Materiali di scarto	17
Art. 27 - Tutela della rete viabile pubblica	18
Art. 28 - Contenimento del rumore e delle polveri	19
Art. 28bis - Fasce di rispetto da elettrodotti ad alta e media tensione	19

TITOLO IV - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	19
Art. 29 - Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza	19
Art. 30 - Direttore dei lavori	21
Art. 31 - Visite di controllo	21
Art. 32 - Documento di salute e sicurezza	21
Art. 33 - Documento di stabilità dei fronti di scavo	23
Art. 34 - Rischi emergenti	23
TITOLO V - CONTROLLI	24
Art. 35 - Vigilanza	24
Art. 36 - Sanzioni	24
Art. 37 - Computo metrico annuale	24
Art. 38 - Polizia mineraria e di igiene ambientale	25
Art. 39 - Rete di punti quotati	25
Art. 40 - Monitoraggio ambientale	25
TITOLO VI - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI	26
Art. 41 - Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva	26
Art. 42 - Durata dell'autorizzazione	26
Art. 43 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione - Convenzione	26
Art. 44 - Domanda di autorizzazione (con specifica delle documentazioni di carattere amministrativo e tecnico-progettuale)	27
Art. 45 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione	31
Art. 46 - Contenuti dell'autorizzazione	31
Art. 47 - Proroghe	31
Art. 48 - Garanzie	32
Art. 49 - Rinnovo dell'autorizzazione	32
Art. 50 - Trasferimento dell'autorizzazione	32
Art. 51 - Decadenza dell'autorizzazione	32
Art. 52 - Diffida	32
Art. 53 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione	33
Art. 54 - Varianti al Piano di coltivazione	33
Art. 55 - Costruzioni accessorie	33
Art. 56 - Denuncia di inizio lavori (denuncia di esercizio)	34

TITOLO VII - CRITERI E MODALITA' DEL RECUPERO FINALE DELLE AREE DI CAVA 34

Art. 57 - Principi generali e finalità del recupero	34
Art. 58 - Conservazione e ristesa del terreno vegetale o agrario	34
Art. 59 - Ritombamento delle cave	35
Art. 60 - Tipologia di Recupero ambientale	35
Art. 61 - Direzione lavori delle opere di sistemazione finale	39
Art. 62 - Termini dei lavori di recupero - Collaudi	39
Art. 63 - Adempimenti	40

TITOLO VIII - IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE 40

Art. 64 - Impianti temporanei di prima lavorazione di trasformazione degli inerti	40
Art. 65 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti	40
Art. 66 - Impianto fisso di trasformazione degli inerti Pievetta	41

Allegati:

- Allegato A: Glossario tratto da art. 2 “Definizioni” NTA PIAE 2001
- Allegato B: Percorso procedurale “Verifica – Screening”
- Allegato C: Percorso procedurale “Valutazione di Impatto Ambientale”
- Schema documentazione per verifica - Screening - (All. N° 2 - N.T.A. P.I.A.E. 2001)
- Schema contenuti S.I.A. - (All. N° 3 - N.T.A. P.I.A.E. 2001)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Inquadramento legislativo

In attesa di una legislazione statale quadro che disciplini la materia, le attività estrattive in atto e da esercitarsi nel territorio comunale vengono regolamentate dalle presenti norme e dalla zonizzazione prevista dal Piano delle Attività Estrattive, che costituisce variante specifica e parte integrante del P.R.G. comunale, in ottemperanza ai disposti delle leggi regionali N° 47 del 7/12/1978, N° 23 del 29/3/1980 e N° 6 del 27/2/1984, N° 17 del 18/7/1991, N° 42 del 23/11/1992, N° 45 del 20/12/1993, N° 6 del 30/1/1995, N° 3 del 21/04/1999, N. 9 del 18/05/99 modificata dalla N° 35 del 16/11/2000, N° 20 del 24/03/2000.

Art. 2 - Finalità del Piano ed elaborati costitutivi

Il presente Piano disciplina le attività estrattive nell'obiettivo di contemperare le esigenze di salvaguardia ambientale, paesaggistica, sviluppo sostenibile e di difesa del suolo in un quadro di corretto utilizzo delle risorse.

Le presenti norme sono parte integrante delle Norme di Attuazione del vigente strumento urbanistico.

Il Piano è stato redatto ed elaborato conformemente ai criteri e alle direttive emanati dalla Regione Emilia e Romagna in applicazione alla precitata Legge 17/91 ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle "Norme di Attuazione" del P.I.A.E. - Variante 1996 e P.I.A.E. 2001 della Provincia di Piacenza, nonché nella circolare Regionale n. 4402/191 del 10/06/92 "CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI INFRAREGIONALI E COMUNALI DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE"; il presente Piano è costituito da:

- **RELAZIONE TECNICA**

- **ELABORATI GRAFICI :**

- All. N. 1	"Inquadramento Geografico"	1:25.000
- All. N. 2	"Inquadramento Territoriale Viabilità"	1:10.000
- All. N. 3	"Carta Geologica con Elementi Morfologici"	1:10.000
- All. N. 4	"Carta Idrografica e Idrogeologica"	1:10.000
- All. N. 5	"Stralcio PRG"	1:10.000
- All. N. 6	"Zonizzazione "Fornaci" - Planimetria"	1:5.000
- All. N. 7	"Stato di Fatto Urbanistico Vincoli e Limitazioni Ambientali"	1:2.000
- All. N. 8	"Zonizzazione "Fornaci" - Sezioni Dimostrative"	1:100/500
- All. N. 9	"Zonizzazione "Fornaci" - Planimetria Stato Finale"	1:2.000
- All. N. 10	"Zonizzazione "Roggia" - Planimetria"	1:5.000
- All. N. 11	"Zonizzazione "Roggia" - Sezioni Dimostrative"	1:200/ 500
- All. N. 12	"Zonizzazione "Roggia" - Planimetria Stato Finale"	1:2.000

- All. N. 13	"Zonizzazione "Pizzo da Po" - Planimetria"	1:5.000
- All. N. 14	"Zonizzazione " Pizzo da Po " - Sezioni Dimostrative"	varie
- All. N. 15	"Zonizzazione " Pizzo da Po " - Planimetria Stato Finale"	1:2.000
- All. N. 16	"Zonizzazione " Olmo Dogana " - Planimetria"	1:5.000
- All. N. 17	"Zonizzazione " Olmo Dogana " - Sezioni Dimostrative"	1:200/500
- All. N. 18	"Zonizzazione " Olmo Dogana " - Planimetria Stato Finale"	1:2.000
- All. N. 19	"Zonizzazione "Colombarola" - Planimetria"	1:5.000
- All. N. 20	" Zonizzazione "Colombarola" Stato di Fatto Urbanistico e Vincoli	1:2.000
- All. N. 21	"Zonizzazione " Colombarola " - Sezioni Dimostrative"	1:500/1.000
- All. N. 22	"Zonizzazione " Colombarola " - Planimetria Stato Finale"	1:2.000
- All. N. 23	"Zonizzazione "Costa Rosa" - Planimetria"	1:5.000
- All. N. 24	" Zonizzazione "Costa Rosa" Stato di Fatto Urbanistico e Vincoli	1:2.000
- All. N. 25	"Zonizzazione " Costa Rosa " - Sezioni Dimostrative"	200/500
- All. N. 26	"Zonizzazione " Costa Rosa " - Planimetria Stato Finale"	1:2.000
- All. N. 27	"Carta degli Impianti fissi di prima lavorazione"	varie
- All. N. 28	"Stato di fatto delle attività estrattive nel territorio comunale"	1:5.000
- All. N. 29	"Stato di fatto urbanistico vincoli Zonizzazioni Roggia, Pizzo da Po, Olmo Dogana	1:2.000
- All. N. 30	"Carta delle zone faunistiche"	1:10.000

Art. 3 - Efficacia, durata e aggiornamento del P.A.E.

Le previsioni del Piano sono proiettate nell'arco temporale di 10 anni. Il Piano è sottoposto a verifica ad intervalli intermedi al periodo di validità dello stesso, al fine di:

- accertare l'andamento delle attività estrattive e dei ripristini;
- verificare il dimensionamento degli inerti estraibili in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni previsti, con particolare riguardo ai progetti infrastrutturali in corso di realizzazione.

Si precisa che le scelte ed i contenuti del P.A.E. 1997, approvato con delibera C.C. il 19/04/1999 Del. N°29 non vengono riconfermate dal presente PAE.

Art. 4 - Campo di applicazione del Piano

Il P.A.E. e la presente normativa si applicano ai materiali classificati di II Categoria dal R.D. 1443/1927 e disciplinati dalla L.R. n. 17/91 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Per attività estrattiva si intendono tutte le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, tese ad estrarre, trasformare, selezionare, commercializzare e, comunque, utilizzare i materiali rientranti nelle categorie elencate nel 3° comma dell'Art. 2 del già richiamato R.D. 29 luglio 1927 n. 1443. Fra le attività estrattive di competenza del P.A.E. non rientrano quelle svolte in aree del demanio fluviale e lacuale.

Rientrano nella categoria dei materiali di cui sopra anche quelli naturali conseguenti a lavori di sterro per l'escavazione di laghetti e/o fosse in generale, di livellamenti, di sbancamenti, (non connessi all'area di pertinenza delle fondazioni di edifici), a interventi connessi a escavazioni di vasche di decantazione e/o di decontaminazione delle acque quando i materiali rimossi vengano trasportati, in parte o in toto agli impianti di lavorazione e qui utilizzati, ovvero impiegati altrove alla stregua di veri e propri prodotti di cava.

Art. 5 - Bonifiche agricole

Le bonifiche agricole con escavazione e asportazione di materiali destinati a trasformazione, selezione o comunque utilizzazione non agricola o commercializzazione, sono possibili solo se ricadenti negli ambiti di cava previsti dal P.A.E. comunale e, come tali, regolamentate dalla relativa normativa.

Pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione delle normative stesse le sole attività di bonifica agricola consistenti nel semplice trasferimento di materiale all'interno della stessa azienda agricola.

Art. 6 - Tariffe ed entità dei diritti di escavazione

L'entità delle somme che devono essere versate ai sensi del successivo Art. 43 ("Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione"), viene determinata in funzione di quanto stabilito in merito dall'apposita deliberazione della Giunta Regionale, giusto quanto previsto dall'Art. 12 della L.R. 17/91 così come modificato dall'art. 146 della L.R. 3 del 21/4/1999.

Ai fini della valutazione dell'entità delle somme da versare al Comune, si dovrà fare riferimento ai quantitativi dei materiali comunque rimossi dall'area di cava, al netto di quelli riutilizzati per l'attuazione dei progetti di recupero e di quelli utilizzati per la sistemazione della viabilità di servizio, ma al lordo delle eventuali frazioni scartate all'atto della loro lavorazione e/o utilizzo.

Il calcolo dei volumi sarà effettuato sulla base di sezioni topografiche opportunamente scelte e rilevate, in contraddittorio, prima dell'inizio delle attività, durante la coltivazione e alla fine di ogni anno.

Art. 7 - Disponibilità dei suoli per l'attività estrattiva

I suoli ricadenti nelle zone destinate all'attività estrattiva dal presente Piano possono rendersi disponibili per l'apertura di cave:

- a) se i detentori della disponibilità del suolo intendono in proprio procedere all'estrazione del materiale, qualora in possesso dei necessari requisiti di cui al 2° comma dell'Art. 11 della L.R. n. 17/91;
- b) tramite cessione in uso del suolo ad una Ditta estrattrice;
- c) con applicazione dell'Art. 45 e seguenti del R.D. 29/7/1927 n. 1443;
- d) con applicazione dell'art. 27 L. 22/10/1971, n° 865 e successive modifiche, tramite un piano per gli insediamenti produttivi.

Art. 8 - Consorzi

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera utile alla coltivazione in comune di cave contigue o limitrofe possono essere costituiti, a norma di legge, Consorzi tra coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione o la concessione ai sensi delle presenti norme.

Art. 9 - Obbligatorietà delle ripiantumazioni e/o delle piantumazioni arboreo-arbustive

In tutti i casi in cui l'attività estrattiva coinvolgerà coperture arboree o arboreo-arbustive, dovrà essere prevista la loro ricostituzione con specie autoctone su una superficie non inferiore a quella originaria, coerentemente con le condizioni ambientali generali e con quelle di habitat che si sono venute a costituire.

TITOLO II**PROCEDURA DI VALUTAZIONE****DI IMPATTO AMBIENTALE****Art. 10 - Ambito di applicazione della Disciplina di valutazione di impatto ambientale**

Sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) tutti i progetti inerenti le zonizzazioni previste dal presente PAE , in quanto trattasi di attività estrattive localizzate all'interno di ambiti con potenzialità inferiore a 500.000 mc. annui di materiale estratto e superfici d'intervento inferiori a 200.000 mq.

Qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui all'art. 12 delle presenti N.T.A. tali progetti saranno assoggettati a procedure di VIA.

Art. 11 - Autorità competente

1. L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive.
2. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/99 e s.m. il Comune è competente per le procedure di Screening ai progetti di cui al precedente articolo.
3. Per l'espletamento di tale procedura, ovvero per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti, il Comune può istituire un apposito ufficio, anche di carattere intercomunale, ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia e delle strutture dell'ARPA, tramite apposite convenzioni.

Art. 12 - Procedure di verifica (screening)

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) il proponente l'attività estrattiva deve presentare all'autorità competente una domanda, allegando i seguenti elaborati:
 - a) Progetto preliminare (o definitivo od esclusivo) del Piano di coltivazione e sistemazione finale, condiviso e sottoscritto dai proprietari di tutte le aree ricomprese nello ambito estrattivo;
 - b) Relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto connessi a tutte le attività previste nell'ambito estrattivo con particolare riguardo alla ricaduta degli agenti chimici generati durante le operazioni di scavo e trasporto del materiale estratto;
 - c) Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica ed archeologica se l'area fosse soggetta a tale vincolo.
2. Per quanto concerne il percorso procedurale inerente la “ Verifica di Screening” si faccia riferimento all'Allegato B in appendice.

Art. 13 - Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)

Qualora la decisione in merito alla procedura di verifica lo preveda il progetto di cava dovrà essere assoggettato a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

1. Per i progetti da sottoporre a VIA il proponente può richiedere l'indizione della Conferenza di servizi, prevista dall'art. 18 della L.R. 9/99 (regolamentata dalla L. 7/8/1990 N° 241 e dalla L. 24/11/2000 N° 340), ai fini della definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping), nonché della documentazione e degli elaborati richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per l'effettuazione della conferenza stessa.
2. Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente un elaborato che, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A.
3. Il S.I.A. deve comunque contenere le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione del progetto definitivo;
 - b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa, connessi a tutte le attività previste nell'ambito o comparto estrattivo;
 - c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica,

ambientale e paesaggistica;

- d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
 - e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
4. Per la definizione dei contenuti del S.I.A. nonché della documentazione e degli elaborati di cui al comma 1 l'autorità competente convoca la Conferenza di servizi.
 5. L'Autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
 6. L'Autorità competente, sulla base delle indicazioni della Conferenza di servizi, si esprime entro 60 gg dalla richiesta. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente.
 7. La definizione dei contenuti del S.I.A., determinati ai sensi dei commi precedenti, vincola l'autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle attività della conferenza di servizi.

Art. 14 - Procedure per la valutazione d'impatto ambientale (VIA)

1. La domanda per attivare la procedura di VIA deve essere presentata all'autorità competente, ovvero allo sportello unico, ed essere corredata da:
 - a. Progetto definitivo (od esecutivo) del Piano di coltivazione e sistemazione finale che, condiviso e sottoscritto dai proprietari di tutte le aree interessate, deve considerare tutte le attività previste nel comparto estrattivo, o nell'ambito estrattivo, e deve contenere almeno gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato 4 delle N.T.A. del P.I.A.E. 2001 che si allega.
 - b. Studio di impatto ambientale (S.I.A.), elaborato a cura e spese del proponente, che deve individuare e valutare gli impatti ambientali del progetto connessi a tutte le attività previste nell'ambito o nel comparto estrattivo, e deve contenere gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato 3 delle N.T.A. del P.I.A.E. 2001 che si allega o quelli definiti dall'Autorità competente sulla base delle indicazioni della Conferenza di servizi;
 - c. Documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della Conferenza di servizi.
2. Per quanto concerne il percorso procedurale inerente la "Valutazione di impatto Ambientale" si faccia riferimento all'Allegato C in appendice.

TITOLO III

CRITERI E MODALITA' **PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE**

Art. 15 - Modalità di coltivazione

L'attività estrattiva deve essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie possibili. L'escavazione, salvo diverse specificazioni contenute nelle tavole di progetto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- la coltivazione delle cave dovrà avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; la sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere completato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo.
- il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati; le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di sistemazione finale;
- l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente; i percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione; quando la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il fosso di guardia dovrà essere costituito sul gradone più elevato del fronte di cava.

Art. 16 - Tutela delle acque sotterranee

Nelle Zonizzazioni "FORNACI", "PIZZO DA PO", "OLMO DOGANA", "ROGGIA" e "COSTA ROSA" gli scavi dovranno essere mantenuti 1 m sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica, attraverso apposite campagne di misura.

Qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, dovrà essere immediatamente avvisato l'Ufficio Tecnico Comunale, il competente Ufficio della Provincia e il Servizio Tecnico di Bacino che individueranno le modalità e gli idonei materiali per l'immediata sistemazione finale.

Nella Zonizzazione "COLOMBAROLA" il riporto di terreno naturale nella zona umida è ammesso solo, se finalizzato alla diversificazione delle sponde (creazione di penisole) o del battente idrico (zona ad acque basse) e all'affrancamento della vegetazione, nelle parti emerse delle scarpate. Al fine di evitare le discariche abusive durante l'attività estrattiva dovranno essere mantenute in perfetta efficienza le recinzioni e i cancelli di accesso.

Per impedire le infiltrazioni e le tracimazioni di acque eventualmente inquinanti, sia durante i lavori di escavazione sia durante la fase di sistemazione finale, le cave debbono essere circondate da un sistema adeguato di scolo, costituito da fossi di guardia per le acque di superficie, raccordati con la rete idrografica del circondario.

Le opere di regimazione dovranno essere sempre tenute in perfetta efficienza durante l'escavazione ed anche dopo che l'attività estrattiva sarà ultimata, qualora facciano parte delle opere di riassetto definitivo dell'area.

Gli impianti di trasformazione che utilizzano acqua sotterranea nel proprio ciclo di lavorazione dovranno operare conformemente a quanto disposto dal 1° comma, lett. d), dell'art. 29 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152, in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. Tale condizione dovrà essere adeguatamente dimostrata e supportata con documentazione tecnica.

Le acque provenienti dagli impianti di lavaggio non devono comunque essere rimesse direttamente nelle acque di falda o nei corpi idrici superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.; tali acque dovranno essere preventivamente trattate, attraverso una serie di idonee vasche di decantazione, in modo tale da assicurare loro la necessaria e idonea chiarificazione. Le eventuali acque reflue derivanti dall'attività di cava nonché da eventuali servizi accessori ad essa connessi dovranno essere immesse nei corpi recettori nel rispetto dei limiti tabellari previsti dalla normativa vigente in materia e previa acquisizione di debita autorizzazione allo scarico.

Eventuali cisterne e depositi di carburante per gli automezzi e i mezzi d'opera impiegati all'interno dell'area di cava dovranno essere realizzati in modo da evitare, sia per cause accidentali che per eventuali manomissioni dei contenitori, lo sversamento sul suolo del carburante in conformità al D.M. 19 marzo 1990.

Qualora detto deposito non offra adeguate garanzie, di sicurezza e tenuta, contro il possibile inquinamento del sottosuolo, il Sindaco potrà ordinarne la rimozione ed il rifornimento degli automezzi e dei mezzi d'opera potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di apposite autocisterne, che comunque potranno sostare all'interno dell'ambito di cava, solo se appositamente custodite e comunque durante l'orario di lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. 152/99, andranno mantenute delle fasce di rispetto tra il più vicino punto di prelievo di acqua a scopo idropotabile ad uso pubblico e il limite dell'area autorizzata di ampiezza pari ad almeno 200 m non derogabili; in dette aree di rispetto è vietato l'insediamento di centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui al comma 5 dell'art. 21 del D.Lgs. 152/99 fra cui in particolare l'apertura di cave che possano essere in connessione con la falda.

Art. 17 - Caratteristiche degli ambiti estrattivi, profondità di scavo e volumetrie

Tenuto conto di quanto già espresso nel precedente Art. 16, di seguito vengono riportate le caratteristiche degli ambiti così come definiti dal P.A.E.

Zonizzazione "FORNACI"

- materiale estratto	Limi per Rilevati
- superficie perimetrata	ettari 0,66 Ha
- profondità max di scavo prevista	metri 4,5 dal p.c.
- volume massimo da asportare	metri cubi 18.000

Zonizzazione "ROGGIA"

Settore A

- materiale estratto	Sabbie, Argille da Laterizi, Terreni da riempimento	
- superficie perimetrata	ettari 6 Ha	
- profondità max di scavo prevista	metri 8 dal p.c.	
- volume massimo da asportare	Argille da laterizi	metri cubi 42.000
	Terreni da riempimento	metri cubi 102.000

Settore B

- materiale estratto	Argille da Laterizi, Terreni da riempimento	
- superficie perimetrata	ettari 1,4 Ha	
- profondità max di scavo prevista	metri 5 dal p.c.	
- volume massimo da asportare	Argille da laterizi	metri cubi 10.000
	Terreni da riempimento	metri cubi 40.000

Zonizzazione "PIZO DA PO"

Settore A

- materiale estratto	Argille da Laterizi, Limi da rilevato	
- superficie perimetrata	ettari 14,1 Ha	
- profondità max di scavo prevista	metri 5 dal p.c.	
- volume massimo da asportare	Argille da laterizi	metri cubi 171.000
	Limi per Rilevati	metri cubi 181.000

Settore B

- materiale estratto	Limi da rilevato	
- superficie perimetrata	ettari 0.3 Ha	
- profondità max di scavo prevista	metri 2,5 dal p.c.	
- volume massimo da asportare	Limi da rilevato	metri cubi 4.000

Zonizzazione "OLMO DOGANA"

- materiale estratto	Argille da Laterizi	
- superficie perimetrata	ettari 3,1 Ha	
- profondità max di scavo prevista	metri 3,5 dal p.c.	
- volume massimo da asportare	Argille da laterizi	metri cubi 45.000

Zonizzazione "COLOMBAROLA"

- materiale estratto	Sabbie e ghiaie	
- superficie perimetrata	ettari 19	
- superficie oggetto di intervento	ettari 9,9	
- superficie scavo vero e proprio	ettari 8,3	
- profondità max di scavo prevista	metri 20 dal p.c.	
- volume massimo da asportare	Sabbie e ghiaie	metri cubi 500.000

Zonizzazione "COSTA ROSA"

- materiale estratto	Argille da Laterizi	
- superficie perimetrata	ettari 8,1 Ha	
- profondità max di scavo prevista	metri 5 dal p.c.	
- volume massimo da asportare	Argille da laterizi	metri cubi 160.000

Art. 18 - Pendenze da conferire alle scarpate di escavazione e a quelle in abbandono

In corrispondenza dei confini con proprietà private circostanti e particolarmente in corrispondenza delle infrastrutture pubbliche di cui al successivo Art. 19 e di cui all'Art. 104 del D.P.R. 9/4/1959, n. 128, fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative e le prescrizioni dettate dai già richiamati D.P.R. 128/59 e D.M. 11 marzo 1988 e successive modificazioni e/o integrazioni, dovranno essere garantite le seguenti condizioni di sicurezza:

ZONIZZAZIONE FORNACI:

a) Fronti di scavo in avanzamento:

la pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi scavo adottati;

b) Pendenze finali delle scarpate (lago ad uso irriguo)

Le pendenze delle scarpate finali non dovranno superare i 27°.

ZONIZZAZIONE ROGGIA:

a) Fronti di scavo in avanzamento:

la pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi scavo adottati;

b) Pendenze finali delle scarpate

Settore A

Le pendenze delle scarpate finali, di collegamento con i terreni circostanti, non dovranno superare i 18°.

Settore B (lago ad uso irriguo)

Le pendenze delle scarpate finali non dovranno superare i 27°.

ZONIZZAZIONE "OLMO DOGANA":

a) Fronti di scavo in avanzamento:

la pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi scavo adottati;

b) Pendenze finali delle scarpate

Le pendenze delle scarpate finali, di collegamento con i terreni circostanti, non dovranno superare i 12°.

ZONIZZAZIONE “COLOMBAROLA”:

a) Fronti di scavo in avanzamento:

la pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi scavo adottati;

b) Pendenze finali delle scarpate

Le pendenze delle scarpate finali sopra falda , di collegamento con i terreni circostanti, non dovranno superare i 23° mentre le pendenze sotto falda non dovranno superare i 18°.

ZONIZZAZIONE “COSTA ROSA”:

a) Fronti di scavo in avanzamento:

la pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi scavo adottati;

b) Pendenze finali delle scarpate

Le pendenze delle scarpate finali, di collegamento con i terreni circostanti, non dovranno superare i 12°.

Art. 19 - Distanze dagli orli di scavo

Fatte salve le distanze minime previste dall'Art. 104 del D.P.R. 9/4/1959 n. 128 e dei pareri in merito espressi dagli Enti preposti alla gestione e al controllo delle infrastrutture da tutelare, le distanze minime da rispettare dagli orli di scavo, salvo deroghe formali concesse dall' Amministrazione Provinciale:

a) 5 metri:

- dai confini di proprietà di terzi;

b) 10 metri:

- da strade vicinali;
- da strade di uso pubblico non carrozzabili;
- da luoghi cinti da muro, destinati ad uso pubblico;

In caso di cave contermini, il PIAE obbliga l'annullamento della distanza di rispetto.

c) 20 metri:

- da collettori fognari;
- da strade ad uso pubblico carrozzabili comunali e provinciali;
- da corsi d'acqua senza opere di difesa;
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodi, di linee telefoniche o telegrafiche che non siano ad uso esclusivo dell'attività di cava;
- da corpi idrici superficiali non vincolati ai sensi della Legge 431/85;
- dai rami principali delle canalizzazioni irrigue;
- da edifici pubblici ed edifici privati non disabitati;

- dalle corti delle case sparse, per le escavazioni comprese entro i 3 metri di profondità dal piano campagna con profondità superiori, tale distanza andrà aumentata in ragione di 5 metri per ogni metro aggiuntivo di profondità); canali irrigui

d) 50 metri:

- da strade di uso pubblico carrozzabili statali;
- da opere di difesa dei corsi d'acqua;
- da allevamenti zootecnici non intensivi o dotati di adeguate modalità di smaltimento dei reflui;
- da costruzioni dichiarate monumenti nazionali;
- oleodotti e/o gasdotti;
- sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;

e) 200 metri:

- da pozzi pubblici utilizzati per fini idropotabili;
 - da allevamenti zootecnici intensivi qualora non dotati di adeguate modalità di smaltimento dei reflui;
- dai territori urbanizzati

Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

Art. 20 - Rispetto delle alberature

Tutte le eventuali alberature di riconosciuto pregio esistenti debbono essere conservate; per le altre è consentito l'abbattimento e la rimozione (il distacco minimo dal tronco all'orlo degli

scavi per le alberature da conservarsi, dovrà essere pari ad una volta e mezzo l'altezza della pianta), ciò vale in particolare per gli esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico e monumentale, sottoposte a tutela con atto regionale, ai sensi della L.R. 24/1/1977 n. 2.

Art. 21 - Rispetto delle costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale

La distanza minima degli scavi da costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale non potranno spingersi ad oltre 20 m in senso orizzontale; dovranno comunque essere salvaguardati, oltre ai fabbricati, anche gli spazi correlati alla costruzione (corti, parchi e viali, fabbricati minori).

Eventuali proposte di escavazione, che prevedano la demolizione di edifici esistenti restano comunque subordinate al rilascio di regolare concessione edilizia di demolizione da parte del Comune.

Art. 22 - Rinvenimenti di interesse storico, archeologico e paleontologico

Nell'eventualità che nel corso dei lavori di estrazione venissero in luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta estrattrice è tenuta a sospendere immediatamente i lavori in zona, dando corso entro 24 ore alla denuncia alla competente Soprintendenza, ai sensi di legge.

Copia della denuncia dovrà essere inviata per conoscenza al Sindaco del Comune.

I lavori potranno essere ripresi solo previo benestare scritto della competente Soprintendenza. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione.

La Ditta estrattrice è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo eventualmente anche mezzi e manodopera occorrenti.

E' in ogni caso indispensabile comunicare preliminarmente alla competente Soprintendenza la data di inizio dell'attività di cava (v. anche disposto dell'Art. 87 della L. 99 del 29/10/1999).

Art. 23 - Rinvenimento di ordigni e materiale bellico

Ogni eventuale rinvenimento di ordigni bellici o di oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, dovranno essere tempestivamente e direttamente segnalati, da parte della Ditta estrattrice, alle competenti Autorità.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

Art. 24 - Limitazioni della superficie investita dalle escavazioni e dai riporti.**Criteri di gradualità degli interventi di ripristino.**

Allo scopo di ridurre al minimo il permanere del deterioramento paesaggistico che le cave producono, la superficie di suolo agrario o vegetale che viene investita dalle escavazioni, nonché dai riporti di terreno in attesa di sistemazione, non deve di regola eccedere di tre volte la superficie corrispondente al volume di scavo programmata per ogni anno.

Nel progetto di coltivazione della cava, deve essere previsto il lotto di area investita dalle escavazioni per ogni anno di attività e il tempo necessario al suo ripristino, tenendo conto che la gradualità di estrazione e il successivo immediato ripristino sono indispensabili anche allo scopo di accelerare la ripresa produttiva dei suoli interessati.

Art. 26 - Materiali di scarto

E' vietata la discarica di materiali di scarto al di fuori dell'area di cava.

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi, interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte e a valle della cava.

Art. 27 - Tutela della rete viabile pubblica

Prima dell'inizio dei lavori di scavo nelle zonizzazioni ROGGIA, PIZZO DA PO, OLMO DOGANA e COLOMBAROLA dovrà essere adeguata, a carico delle aziende esercenti le cave, la sede stradale della comunale del Colombarone e venga realizzato un tratto ex novo di strada su terreni di proprietà privata; dette opere permetteranno il collegamento dell'argine maestro del F.Po alla strada provinciale 412R senza che il flusso veicolare indotto dalle cave debba interessare l'abitato di Pievetta. In particolare, prima dell'inizio di coltivazione delle cave, le ditte future esercenti le cave dovranno realizzare, a loro spese, una strada asfaltata di larghezza mt. 8 (inizialmente asfaltata per soli 6,5 metri) e lunghezza di circa 1.250 metri che permetterà di mettere in collegamento la strada comunale del Colombarone con la Provinciale 412R. Detta strada verrà asfaltata per i complessivi 8 metri di larghezza entro Aprile 2009.

La strada comunale Colombarone, nel tratto compreso fra cascina Medarda e l'argine maestro, verrà adeguata al traffico veicolare indotto dall'attività estrattiva mediante la realizzazione di idonee piazzole di scambio la cui dimensione e numero verranno concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale. Dette piazzole saranno realizzate lungo il ciglio orientale della sede viabile. Nell'ambito delle opere di adeguamento a detta viabilità comunale verranno altresì rese percorribili agli autocarri le rampe di accesso agli argini. L'attività estrattiva così come pianificata dal presente PAE è altresì subordinata alla realizzazione, entro due anni dall'approvazione del PAE, dell'ampliamento della strada comunale del Colombarone sopraddetta; trattasi di intervento che porterà all'allargamento di detta viabilità fino ad una larghezza di 8 metri.

L'amministrazione comunale di Castel San Giovanni si impegna ad assicurare il transito ai mezzi fino all'esaurimento dei quantitativi estraibili dagli ambiti in questione.

E' facoltà del Comune, qualora lo riscontri necessario, imporre agli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave o da impianti di prima lavorazione, l'uso di percorsi alternativi e/o particolari fasce orarie o periodi per il transito, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.

Le Ditte sono tenute, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di sistemazione, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata dalle cave imbrattino le strade pubbliche. A tal fine, compete alle Ditte medesime la pulitura della superficie stradale ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente. In caso di persistente inadempienza, il Comune può imporre alle Ditte titolari dell'escavazione l'adozione di particolari accorgimenti entro un termine massimo da definirsi caso per caso.

L'inadempienza o la non osservanza del termine imposto comporta la sospensione dei lavori di escavazione. La pulitura sarà eseguita quindi direttamente dal Comune a spese delle Ditte stesse.

Le ditte dovranno assumersi formalmente tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità eventualmente danneggiata con il transito. Le strade di servizio alle cave dovranno essere allacciate alle strade pubbliche mediante accessi segnalati, larghi almeno 6 m. ed asfaltati per almeno 50 m. Gli accessi saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata ed in uscita dalle cave.

Le strade di servizio dovranno essere chiuse all'accesso degli automezzi non utilizzati per l'attività di cava.

La strada di accesso dovrà garantire il transito dei mezzi d'opera, per cui dovrà essere dotata di massicciata di adeguato spessore.

Le ditte esercenti dovranno provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali. La polverosità all'esterno dell'area di cava non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

Il Comune verificherà il rispetto dei tracciati approvati in sede di PAE, Valutazione di Impatto Ambientale, Screening o di progetto, prevedendo, in caso di violazione, anche la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 28 - Contenimento del rumore e delle polveri

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava ed al trasporto degli inerti in corrispondenza degli edifici limitrofi non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Dovrà inoltre essere definito il percorso degli automezzi pesanti in grado di garantire i requisiti di tutela acustica previsti dal piano di zonizzazione acustica di cui al DPCM 1/3/1991. Al fine di valutare con maggior dettaglio gli effetti della cava e del trasporto degli inerti in termini di inquinamento acustico, in sede di Verifica (screening), dovrà essere redatta una specifica Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.), secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. 447/95. Anche per quanto concerne gli impatti atmosferici dovrà essere redatto apposito studio considerando oltre che l'attività estrattiva anche il traffico veicolare indotto.

Art. 28bis – fasce di rispetto da elettrodotti ad alta e media tensione

Nelle aree destinate ad attività estrattiva, nell'eventualità della presenza di elettrodotti ad alta e media tensione, devono essere previste adeguate fasce di rispetto che garantiscano l'osservanza dei limiti e delle prescrizioni di cui al DPCM 23/04/1992 e al D. M. LL.PP. 16/01/91 nonché, per i luoghi con permanenza prolungata di persone, il rispetto del valore limite di esposizione al campo magnetico di 0,2 μ T, prescritto dalla L.R. n.30 del 31/10/2000 per tali luoghi.

TITOLO IV

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Art. 29 - Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza

L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m e protetta con recinzione di altezza non inferiore a 1,80 metri o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti. Qualsiasi altra versione di recinzione meno cautelativa è da considerarsi inadeguata.

E' opportuno, quando le cave siano distanti oltre 500 m. dall'impianto di lavorazione dell'estratto, l'installazione di idonei locali prefabbricati, dotati di servizi igienici, punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso, per il ricovero delle maestranze.

La viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato.

L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.

Dovranno sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicurezza in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro. Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

Si dovranno inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di polizia mineraria (D.P.R. N° 128 del 9/04/1959 e s.m. e D. Lsg 624/96) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Castel San Giovanni;
- Tipo di materiale estratto;
- Quantità di materiale estraibile;
- Massima profondità di scavo dal piano campagna;
- Denominazione della cava;
- Progettisti;
- Ditta esercente;
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante;
- Estremi dell'atto autorizzativo;
- Scadenza autorizzazione convenzionata.

Presso ogni cava dovranno essere disponibili, per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato, i seguenti documenti in copia autentica:

- Autorizzazione comunale;
- Convenzione;
- Piano di coltivazione;
- Progetto di recupero;
- Eventuali provvedimenti sindacali;
- Documento di salute e sicurezza;
- Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo e relativi aggiornamenti annuali.

Art. 30 - Direttore dei lavori

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al direttore responsabile di cava di cui all'art. 6 del D.P.R. 128 del 9/04/1959 modificato dal D.Lgs N° 624 del 25/11/96, rispettare e far rispettare le norme PAE e le prescrizioni del Piano di coltivazione e di sistemazione finale.

Art. 31 - Visite di controllo

Fermi restando i poteri di vigilanza da parte degli Organi competenti, come disciplinato dall'art. 38, sull'attività estrattiva al fine di attuare controlli in corso d'opera, il titolare della autorizzazione è tenuto a dare comunicazione entro 3 giorni, rispettivamente, dall'inizio dei lavori, dalla loro sospensione e ripresa:

- dell'inizio stagionale dei lavori;
- della fine stagionale dei lavori.

In difetto, il Sindaco del Comune competente per territorio può disporre con ordinanza la sospensione dell'attività di escavazione.

Art. 32 - Documento di salute e sicurezza

Ai sensi del 1° comma dell'art. 18 del D.Lgs 624/96, all'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il Documento di salute e sicurezza (DSS) relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano e con il programma di coltivazione.

In ossequio al disposto del decreto legislativo n. 624/96 e delle direttive recepite, sul datore di lavoro di aziende estrattive gravano vari obblighi specifici quali la designazione del sorvegliante nei luoghi di lavoro, l'adozione di misure e precauzioni adatte al tipo di attività al fine di prevenire e combattere gli incendi ed impedire i rischi derivanti alla salute dalle sostanze esplosive o nocive presenti nell'atmosfera, la predisposizione di adeguati mezzi di evacuazione e di salvataggio nonché di sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme, l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria ai lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.

L'obbligo principale è la redazione di uno specifico "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) strumento essenziale di prevenzione. Questo va esaminato nella riunione di prevenzione e protezione dai rischi, da tenersi per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.

Il DSS contiene la valutazione dei rischi e deve descrivere le misure idonee di tutela, in situazioni sia normali che critiche, dimostrando che i luoghi di lavoro e le attrezzature sono stati progettati e vengono utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

E' inoltre un documento dinamico, che va aggiornato a seguito di modifiche di qualunque tipo dei luoghi di lavoro rilevanti per la sicurezza, di eventi (infortuni, incidenti, ecc.) che

abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti (o l'inadeguatezza di misure di prevenzione), di possibilità fornite dal progresso tecnico di ridurre (o eliminare) alcuni rischi, di osservazioni ricevute nelle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi.

Il DSS, da elaborare prima dell'inizio dell'attività, come i suoi aggiornamenti, va trasmesso all'autorità di vigilanza e tenuto sul luogo di lavoro.

Al direttore responsabile, nominato dal titolare, spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché, sia negli obiettivi che nelle specifiche disposizioni, l'attuazione del DSS.

Il Documento di Sicurezza e Salute deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

- 1) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive;
- 2) mezzi evacuazione e salvataggio;
- 3) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
- 4) sorveglianza sanitaria;
- 5) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
- 6) manutenzione del materiale di sicurezza;
- 7) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
- 8) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
- 9) esercitazioni di sicurezza;
- 10) aree di deposito;
- 11) stabilità dei fronti di scavo;
- 12) zone a rischio di irruzioni di acqua;
- 13) evacuazione del personale;
- 14) organizzazione del servizio di salvataggio;
- 15) eventuale programma di attività simultanee;
- 16) criteri per l'addestramento in casi emergenza;
- 17) misure specifiche per impianti modulari;
- 18) comandi a distanza in caso di emergenza;
- 19) indicare i punti di raduno;
- 20) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

Il direttore responsabile dovrà sottoscrivere il Documento di Sicurezza e Salute e nella pianificazione dell'attività lavorativa dovrà attuare quanto previsto nel Documento stesso.

Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie i quali devono sottoscrivere il Documento di Sicurezza e Salute.

Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.

Lo stesso titolare può assumere i compiti di direttore e di sorvegliante qualora sia in possesso dei requisiti, delle capacità e delle competenze necessarie.

Art. 33 - Documento di stabilità dei fronti di scavo

I Piani di coltivazione devono contenere, ai sensi dell' art. 52 del D.L. 624/96, uno specifico "Documento di stabilità dei fronti di scavo".

Documento di stabilità dei fronti di scavo, contiene la Verifica di stabilità per le scarpate e gradonature di scavo e di abbandono finale (ai sensi del DM LL.PP. 11/3/88) nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possono presentare in cava durante la coltivazione.

Le verifiche devono considerare l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza lungo la viabilità di cantiere, accumuli di terreni, (anche temporanei), altri carichi interagenti con i versanti.

Le verifiche devono essere effettuate utilizzando parametri geotecnici rappresentativi dei vari livelli interessabili dalle possibili rotture, nelle condizioni idrogeologiche più gravose verificabili.

Per la determinazione dei parametri geotecnici devono essere eseguite indagini in sito e prove di laboratorio, i cui certificati dovranno essere allegati.

Il documento deve essere allegato alla denuncia di esercizio e deve essere aggiornato annualmente.

Art. 34 - Rischi emergenti

Nel caso di rischi emergenti per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente evidenziati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio dovranno essere immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque notificata.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, od elemento non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica o emersi in corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale può impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

TITOLO V

CONTROLLI

Art. 35 - Vigilanza

Alla vigilanza in fatto di applicazione delle disposizioni della L.R. 17/91 e delle presenti N.T.A., alla determinazione e all'applicazione delle sanzioni, provvede il Comune, sulla base dei disposti degli Artt. 20 e 22 della L.R. 17/91.

Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino di cui al successivo Art. 62, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36 - Sanzioni

Valgono, in merito, i contenuti e le disposizioni di cui all'Art. 22 della L.R. 17/91 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 37 - Computo metrico annuale

La ditta deve presentare all'Amministrazione Comunale un relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione deve essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, materiale di scarto);
- relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti, che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento, distinti per quantità e qualità

La cartografia dello stato di fatto, e il conseguente calcolo dei volumi estratti, deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune deve presentare alla Provincia un rapporto annuale complessivo con riportate le quantità di materiale scavato nel proprio territorio nell'anno precedente.

Art. 38 - Polizia mineraria e di igiene ambientale

Per la vigilanza in materia di polizia mineraria, igiene ambientale o sicurezza del lavoro vale quanto previsto all'art. 21 della L.R. 17/91 e all'art. 147, 1° comma, punto b) della L.R. 3/99; ovvero, le funzioni di vigilanza in materia di Polizia Mineraria sono delegate alle Province e alle AUSL.

Art. 39 - Rete di punti quotati

L'area di cava deve essere chiaramente individuata sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione, chiaramente individuabili sulla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) a scala 1: 5.000.

Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa traguardare quello precedente e quello successivo; devono inoltre essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuabili sulla carta topografica della zona e sul terreno.

Il piano quotato di tali punti e dei relativi caposaldi di riferimento devono essere riportati nel Piano di coltivazione.

Art. 40 - Monitoraggio ambientale

Il Piano di coltivazione deve contenere il Piano di monitoraggio ambientale che dovrà essere redatto secondo i contenuti dell'Allegato 8 delle NTA del PIAE..

Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna all'attuazione del Piano di monitoraggio.

Il Piano di monitoraggio può essere integrato o modificato in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico che si verrà progressivamente a delineare, anche in relazione ad eventuali situazioni critiche riscontrate.

Il Piano di monitoraggio deve definire il periodo per il quale dovranno essere continuati i sopralluoghi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e sistemazione finale della cava.

L'inadempienza o la non osservanza del Piano di monitoraggio comporta la sospensione dei lavori di estrazione in tutta la cava. Il Piano di monitoraggio dovrà essere redatto secondo i contenuti dell'Allegato 8 del PIAE 2001.

TITOLO VI

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 41 - Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva

L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito, con provvedimento autorizzativo del Sindaco esclusivamente nelle aree previste dai piani delle attività estrattive (P.A.E.).

L'autorizzazione è rilasciata su parere della Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive, in seguito alla verifica (screening) positiva ed esclusione del progetto della ulteriore procedura di VIA o alla valutazione positiva di impatto ambientale (VIA) previa stipula della convenzione di cui all'Art. 12 della L.R. 17/91 e tenuto conto delle precisazioni di cui al successivo **art. 43**.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 11 della L.R. 17/91, l'autorizzazione alla coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma della L.R. 17/91 e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare per quanto concerne la zonizzazione Pizzo da Po - Settore B, l'attività di escavazione¹ ai sensi dell'art. 21 del PIAE 2001, potrà essere autorizzata dal responsabile del Servizio competente, previo superamento positivo della procedura di screening, senza la redazione del Progetto esecutivo e quindi dell'acquisizione del parere della Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive. L'autorizzazione dovrà comunque essere rilasciata sulla base di specifica convenzione di cui all'art.12 della LR 17/91.

Art. 42 - Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco per una validità non superiore ai 5 (cinque) anni e, di norma, non inferiore a 3 (tre) anni.

Art. 43 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione - Convenzione

L'autorizzazione, necessariamente conforme alle previsioni e alle prescrizioni del P.A.E. comunale, è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nel successivo Art. 44.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela (v. ultimo capoverso della lettera A del primo comma dell'Art. 44).

Dovrà, inoltre, essere evidenziata la rispondenza alle norme urbanistiche in vigore, anche per quel che attiene alle eventuali opere di urbanizzazione primaria, nonché verificata l'idoneità

¹ realizzazione del laghetto e conseguente commercializzazione del materiale escavato per una volumetria inferiore a 5.000 mc.

delle strade circa il trasporto dei materiali estratti e, ove necessario, l'osservanza delle norme di prelievo e scarico delle acque di lavaggio negli impianti di prima lavorazione dell'estratto.

L'autorizzazione è, in ogni caso, subordinata alla presentazione della già richiamata apposita convenzione stipulata tra il richiedente e il Comune o i Comuni interessati, secondo quanto previsto dall'Art. 12 della L.R. 17/91, nonché dalla Deliberazione G.R. n. 70 del 21/01/1991 "Art., 12 L.R. 18 luglio 1991, n. 17. Schema di convenzione-tipo per l'esercizio di attività estrattive.

Con detta convenzione, la ditta che intende esercitare l'attività di cava deve impegnarsi:

- a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava alle strade pubbliche;
- b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici, ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma precedente.

La somma deve essere versata nella misura del 20% alla Provincia e del 5% alla Regione, è stabilita in conformità alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale.

Le somme introitate dal Comune devono essere utilizzate sulla base di un programma per interventi di recupero, risanamento, valorizzazione, rinaturalizzazione ambientale e paesistica, prioritariamente nelle aree interessate, e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attività estrattiva.

La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.

La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area ed è efficace ed operativa dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività di cava.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune deve presentare alla Provincia un rapporto annuale complessivo con riportate le quantità di materiale scavato nel proprio territorio nell'anno precedente.

Art. 44 - Domanda di autorizzazione (con specifica delle documentazioni di carattere amministrativo e tecnico-progettuale)

L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco sulla base di domande redatte secondo i seguenti requisiti:

A - Documentazione di carattere amministrativo

- A.1 - **Proposta di convenzione** (redatta ai sensi dell'Art.12 della L.R.17/91, sulla base dei contenuti della Deliberazione G.R. n. 70 del 21/10/1991: "Art. 12 L.R. 18/7/ 1991, n. 17. Schema di convenzione-tipo per l'esercizio di attività estrattive. Determinazione tariffe da pagarsi da parte delle Ditte esercenti attività di cava"), che regoli i rapporti tra l'Amministrazione comunale e la Ditta esercente la cava e che preveda le condizioni di coltivazione e di ripristino, nonché le necessarie garanzie fideiussorie per l'adempimento degli obblighi in essa contenuti, nonché i termini di scadenza.
- A.2 - **Scheda riassuntiva dei dati statistici** come modello allegato attualmente in uso presso la Regione.
- A.3 - **Domanda in carta legale** sulla base della legge fiscale vigente, rivolta al Comune nel cui territorio è situata la cava. La domanda dovrà essere presentata dal titolare dello sfruttamento della cava, che può essere anche il proprietario, ma può essere soggetto distinto dal proprietario in base a contratto di locazione, concessione o altro titolo giuridico. Ove il richiedente sia Società o Ente occorre unire il documento o l'attestato che comprovi la legale rappresentanza del soggetto che firma la domanda. La firma, da parte del richiedente, deve essere autenticata nei modi legali vigenti.
- A.4 - **Il titolo di disponibilità può essere rappresentato dal titolo di proprietà dell'area**: Nel caso la richiesta sia presentata dal titolare dell'attività estrattiva non proprietario del terreno, occorre sia presentata copia, con attestazione di conformità all'originale del titolo regolarmente registrato ai sensi di legge, in cui sia evidenziato il tipo di rapporto giuridico con la proprietà (contratto d'affitto, di concessione o altro) e in cui la proprietà dichiara di assoggettarsi alle disposizioni accessorie previste per il proprietario stesso dalle Norme tecniche di Attuazione del P.A.E.
- A.5 - **Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio** o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante.
- A.6 - **Atto costitutivo della società richiedente**, con indicazione del capitale versato. Se la richiesta fa capo ad una Ditta individuale, fra le documentazioni e referenze dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risultino i mezzi meccanici e i macchinari di proprietà e quelli in disponibilità, il personale dipendente, e comunque una certificazione attestante le capacità tecnico-finanziarie della Ditta stessa.
- A.7 - **Certificazione antimafia** (ex Art. 5 della L. 19.03.1990, n° 55, ove prescritto).
- A.8 - **Estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva**.
- A.9 - **Designazione del direttore dei lavori** i sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 modificato dal D. Lgs. n° 624 del 25/11/96.
- A.10 - **Documentazione inerente alla effettiva disponibilità di materiale idoneo per i ritomba-**

menti delle cave per le quali è prevista una siffatta modalità di recupero.

A.11 - **Atto di asseveramento** ai sensi della L.R. 6/95 art.22 e del 481 del Codice Penale.

Il progettista delle opere relative alla richiesta di autorizzazione all'escavazione deve asseverare gli elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti metrici e prestazionali dell'opera, e la loro conformità al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonché al certificato d'uso di cui all'art. 7 della Legge Regionale 26.04.1990 n. 33, se rilasciato, ovvero alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie.

Dovranno infine essere allegati tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti in funzione di particolari caratteristiche e/o localizzazioni degli ambiti di cava, così come sostanzialmente richiamato nelle schede descrittive dei poli e delle cave di valenza comunale (R.D. 25 luglio

1904, n. 523, R.D. n°3267 del 30/12/1923 e conseguente regolamento, R.D. 16/05/1926 n. 1126, D.P.R. 128/59, DLgs n°22 del 5/02/97 ecc.).

A.12 **Piano di manutenzione dell'opera di sistemazione finale e delle sue parti**

A.13 **Documento di salute e sicurezza**

A.14 **Documento di stabilità dei fronti di scavo**

A.15 **Parere L.R. 9/99 (Screening o VIA)**

B - Documentazione di carattere tecnico

B. 1 - **Inquadramento geologico**: sarà costituito da una relazione tecnica e da una rappresentazione cartografica in scala adeguata, estesa a tutta l'area di "influenza" della cava.

Nella relazione tecnica verranno descritte le condizioni litologiche, geomorfologie, idrologiche e idrogeologiche e le condizioni di stabilità presenti e conseguenti all'attività di cava.

La cartografia sarà a scala adeguata e, comunque, non inferiore a 1:10.000 e comprenderà un congruo numero di sezioni geologiche che visualizzi quanto sopra indicato.

B. 2 - **Piano di coltivazione**: sarà costituito da una relazione tecnica e da una rappresentazione grafica in scala adeguata estesa a tutta l'area d'intervento.

La relazione tecnica conterrà la valutazione documentata della consistenza del giacimento e la stratigrafia dello stesso; dovrà prevedere le fasi temporali di sfruttamento, le modalità di coltivazione, la localizzazione delle discariche e le modalità di accumulo delle stesse.

In particolare, le aree di discarica dovranno essere localizzate valutando:

- il volume di scarto (cappellaccio e residui di lavorazione);
- le sue caratteristiche geotecniche e di stabilità delle aree interessate;
- le modalità di accumulo e le conseguenti opere necessarie;
- le eventuali influenze negative sul regime idrogeologico.

Per quanto riguarda la coltivazione, dovranno essere illustrate le modalità di coltivazione della cava, con indicazione delle eventuali gradonature e delle relative scarpate, queste ultime dimensionate in relazione alle caratteristiche geotecniche dei terreni; dovranno essere altresì fornite valutazioni sul reticolo idrografico naturale e sulla sistemazione dello stesso.

Particolare cura dovrà essere dedicata alla descrizione dell'assetto idrogeologico locale, con specifico riferimento anche alle caratteristiche della prima falda idrica sotterranea (profondità, fluttuazioni, sensi di flusso, aspetti quali-quantitativi, rapporti con le acque superficiali ecc.). Per tutti gli ambiti di cava collocati nelle adiacenze di corsi d'acqua dovrà essere predisposta una specifica relazione di carattere idraulico, che verifichi le interferenze, reali o potenziali, fra le future cave e i corsi d'acqua stessi.

La cartografia conterà in un rilievo planoaltimetrico (piano quotato a scala idonea e, comunque, non inferiore a 1:2000 con, ove ritenuto opportuno, adeguate curve di livello dell'area di cava, con un congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali a scala adeguata e, comunque, non inferiore a 1:100/1:1.000).

Detto rilievo farà capo a punti certi e fissi di riferimento (caposaldi) adeguatamente individuati in mappa e fotograficamente documentati.

Dovranno altresì essere allegate colonne e/o sezioni litostratigrafiche in scala non inferiore a 1:100, nonché i dati geotecnici dei materiali oggetto di estrazione, laddove indispensabili ai fini delle caratterizzazioni di progetto.

Alle documentazioni progettuali dovranno, infine, fare capo anche specifici computi metrici inerenti a:

- volumi da movimentare, distinti per tipologia e destinazione;
- volumi da estrarre, distinti per singola fase di intervento;
- volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;

B. 3 - Progetto di recupero finale e di sistemazione paesaggistica

Sarà costituito da una relazione tecnica con l'esatta individuazione e perimetrazione delle diverse tipologie di copertura vegetale spontanea eventualmente presente.

La relazione tecnica illustrerà la morfologia che assumeranno i terreni coltivati, le opere e i lavori da compiere, nonché la destinazione del suolo al termine delle lavorazioni, al fine di assicurare l'inserimento nel paesaggio circostante delle aree oggetto di intervento, la tutela del

suolo, delle acque superficiali e sotterranee, della fauna e della flora e, più in generale, degli equilibri climatici e ambientali.

Dovranno essere previsti anche i tempi, le modalità e il costo dei lavori e delle opere di sistemazione.

I documenti indicati alle lettere B.1, B.2 e B.3 devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze professionali richieste.

In aggiunta a quanto sopra dovrà essere predisposta ogni altra documentazione prevista dalle leggi statali vigenti.

B. 4 - Programma economico-finanziario

- *Descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di prima lavorazione*
- *Documentazione fotografica*

B. 5 - Piano di monitoraggio

Per tutto quanto non definito è possibile far riferimento all'All. N° 4 delle Norme Tecniche del PIAE 2001 "Contenuti del Progetto Esecutivo".

Art. 45 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Ai sensi dell'Art. 14 della L.R. 17/91, il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, che, sulla base del punto 2 dello stesso Art. 14 della precitata L.R. 17/91, deve esprimere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.

In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'Art. 48 della Legge 8/6/1990, n. 142. Qualora, a giudizio della predetta Commissione Infraregionale, la documentazione presentata risulti insufficiente e si renda necessaria la presentazione di elaborati integrativi, viene sospeso l'iter di esame della domanda e si procede a darne comunicazione al Sindaco.

Se il titolare della domanda di autorizzazione lascia inutilmente decorrere il termine fissato dalla Commissione per la presentazione della documentazione integrativa, la domanda si intende rinunciata e pertanto essa cessa di avere qualsiasi validità.

Art. 46 - Contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione determina:

- a) il tipo e la quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, anche con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione;
- b) l'estensione e la profondità massima consentita degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione, nonché ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nella attività estrattiva, anche con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente;
- c) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione, con riferimento alla convenzione di cui al precedente Art. 43;
- d) l'entità della cauzione e/o l'indicazione delle garanzie sostitutive disposte dalla convenzione medesima di cui all' Art. 48.

Art. 47 - Proroghe

E' ammessa la proroga del termine di autorizzazione con provvedimento motivato del Sindaco, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano estratte le quantità autorizzate, né raggiunta l'estensione e la profondità massime dello scavo, consentite dall'autorizzazione medesima.

La proroga dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di proroga sarà limitata agli atti che attestano l'effettivo sussistere delle condizioni di cui al precedente primo comma e agli elaborati cartografici illustranti lo stato di fatto.

Art. 48 - Garanzie

Con la convenzione di cui al precedente Art. 43, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna all'esecuzione di tutte le opere previste nel Piano di coltivazione e sistemazione finale della cava, secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

Nella stessa convenzione si devono prevedere le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Il Piano di coltivazione e sistemazione finale presentato dalla ditta interessata dovrà essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento di sistemazione finale e recupero ambientale e il costo del monitoraggio ambientale. Tale valore, una volta valutato congruo rispetto ai prezzi di mercato riportati nei tariffari della Camera di Commercio e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza.

Qualora la garanzia sia prestata in forma di fideiussione, dovrà essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'Art. 1944, secondo comma, del Codice Civile. Lo svincolo dalle garanzie patrimoniali potrà avvenire solo dopo che l'Amministrazione comunale avrà accertato, con atto scritto, l'avvenuto completo recupero dell'area di cava conformemente al progetto autorizzato.

Art. 49 - Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione, ove ne ricorrano gli estremi, potrà essere rinnovata, su richiesta del titolare, seguendo comunque le stesse procedure prescritte per l'autorizzazione iniziale.

Art. 50 - Trasferimento dell'autorizzazione

Come precisato al precedente Art. 41, l'autorizzazione ha carattere personale. Ai sensi del comma 5 dell'Art. 11 della L.R. 17/91 ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 51 - Decadenza dell'autorizzazione

La decadenza dell'autorizzazione, pronunciata dal Sindaco, avviene nei casi e nei modi previsti dall'Art. 16 della L.R. 17/91.

Art. 52 - Diffida

Si rimanda, in merito all'Art. 17 della L.R. 17/91.

Art. 53 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Si applica l'Art. 18 della L.R. n. 17/91.

Art. 54 - Varianti al Piano di coltivazione

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione del Sindaco, varianti al piano di coltivazione e sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Sono ammesse varianti al Piano di sistemazione finale se ritenute utili dal tecnico specializzato in opere di sistemazione ambientale, in assistenza alla D.L., e condivise dai progettisti, inerenti le modalità di piantumazione, i sestri di impianto, le specie previste, le movimentazioni terre locali, purchè non siano previste variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle geometrie degli scavi e del quantitativo utile estraibile. Anche per queste varianti dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Sindaco.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dagli artt. 41 e 43.

Art. 55 - Costruzioni accessorie

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28/01/1977 N° 10, in quanto l'attività di cava rientra tra le trasformazioni urbanistiche di cui all'art. 1 della L. 10/77.

Non necessitano, quindi, della concessione edilizia le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali e dei servizi igienici, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di sistemazione finale.

I servizi igienici delle maestranze possono essere realizzati in muratura o ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali devono essere installati e mantenuti in esercizio in conformità dalle norme del D.P.R. 19 Marzo 1956 N° 303 e devono essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale.

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovranno essere utilizzate pesche mobili che saranno sistemate all'interno del perimetro di cava e rimosse al termine della fase di coltivazione della cava.

Ogni altro manufatto e/o impianto, connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, deve essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 56 - Denuncia di inizio lavori (denuncia di esercizio)

Le ditte devono effettuare la denuncia di esercizio, nei termini previsti dall'Art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 e dal D.Lgs 624/96, all'Amministrazione Provinciale, al Comune, al Servizio di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL e all'ARPA, allegando il Documento di salute e sicurezza e il Documento sulla Stabilità dei Fronti di Scavo.

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- estremi dell'autorizzazione di cava;
- l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- il nome, il cognome e domicilio del direttore responsabile;
- il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.
- il nome, cognome e domicilio del tecnico nominato per il controllo annuale degli interventi a verde.

TITOLO VII

CRITERI E MODALITA' DEL RECUPERO FINALE DELLE AREE DI CAVA

Art. 57 - Principi generali e finalità del recupero

Le proposte progettuali di riassetto delle aree di cava dovranno anzitutto recepire e, conseguentemente, adeguarsi alle destinazioni d'uso finale previste per le aree stesse.

Le future proposte progettuali dovranno tener conto, fin dove possibile, anche delle indicazioni fornite negli schemi di cui all'All. 6 del P.I.A.E. 2001, dove figurano appunto illustrate, anche a mezzo di sezioni dimostrative, le modalità di recupero in funzione delle destinazioni d'uso previste.

Sarà, infine, indispensabile tener conto delle "Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta" redatte (Nov. 1992) per conto del Ministero dell'Ambiente dalla Commissione per la V.I.A..

Il progetto di sistemazione finale di ogni Ambito Estrattivo dovrà essere fornito su supporto informatico "file" al fine di permettere l'inserimento nel Catasto provinciale delle attività estrattive.

Art. 58 - Conservazione e ristesura del terreno vegetale o agrario

Allo scopo di consentire un rapido ripristino agricolo o forestale, particolarmente dove ciò è previsto dal piano di riassetto, nelle fasi di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario, per uno spessore pari ad almeno 0,5 m dovrà, se ritenuto idoneo all'agricoltura o al

rimboschimento, essere conservato e depositato nelle vicinanze della parte scavata per essere poi riutilizzato nella fase finale del riassetto. Tale terreno non dovrà essere asportato dalla cava, né miscelato con altro materiale di scarto o sterile. Nella fase finale del riassetto ed a superfici già risagomate, esso dovrà essere nuovamente disteso. Dovranno essere "scolturate" dal terreno agrario anche quelle superfici destinate a deposito temporaneo dei materiali di lavorazione o di scarto o di provenienza esterna, nonché le superfici destinate a rampe e corsie e ad accogliere le attrezzature di servizio, le aree di sosta dei macchinari ecc..

Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 5 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive.

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava qualora non sia diversamente previsto.

Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario alla sistemazione finale della cava da cui è stato estratto.

Art. 59 - Ritombamento delle cave

Negli ambiti estrattivi individuati dal presente PAE non sono previsti ritombamenti se non nella Zonizzazione "Colombarola" dove il materiale di copertura sarà utilizzato per la realizzazione della zona a basso battente idrico. Nessuna delle cave previste nel presente PAE potrà essere utilizzata quale discarica per lo smaltimento di qualsivoglia rifiuto ed il materiale escavato non potrà essere utilizzato quale ritombamento di fosse di cava o discariche poste sul territorio comunale.

Art. 60 - Tipologia di Recupero Ambientale

- ZONIZZAZIONE "FORNACI"

Il restauro dei luoghi è volto alla creazione di un laghetto della superficie pari a circa ha 0,6 circa e capacità di invaso (calcolata a -1 dal p.c.) pari a circa 13.000 mc. Detto invaso costituirà una preziosa riserva idrica ad uso irriguo. La pendenza delle scarpate dovrà essere contenuta in circa 27°; i materiali in cui sarà realizzato il lago (argille plastiche) risultano impermeabili e pertanto non saranno necessarie impermeabilizzazioni artificiali. Per quanto riguarda le opere di scarico, di cui dovrà essere munito il laghetto, si fa presente che dovranno essere posti in opera i seguenti dispositivi di sicurezza quali lo scarico di troppo pieno ed un sistema di sollevamento artificiale delle acque per il suo svuotamento. Le modalità costruttive di tali strutture dovranno essere meglio definite nella procedura di "Verifica" (screening) a cui dovrà essere assoggettata la zonizzazione. Sarà comunque necessario, mettere in opera idonea recinzione perimetrale al fine di scongiurare eventuali incidenti. Per quanto concerne il recupero a verde si fa presente che a seguito della Del. G.P. 424/06, oltre ad un diligente inerbimento delle sponde sopra falda con miscugli per prati polifiti, lungo almeno il 50% del perimetro del lago dovrà essere piantumata idonea vegetazione arborea arbustiva autoctona (salici, farnie, aceri). Nel lago è fatto divieto di immissione di fauna ittica e tartarughe. In sede di recupero ambientale dovranno essere messa in opera in tal senso idonea cartellonistica informativa di divieto.

DESTINAZIONE FINALE
D'USO: lago a scopi irrigui (Vedi All N° 9 "PLANIMETRIA - ASSETTO FINALE" scala 1:2.000)

● ZONIZZAZIONE “ROGGIA”

SETTORE A:

La superficie di risulta dagli scavi verrà modellata in modo da permettere il naturale deflusso delle acque meteoriche verso nord ovest. Sulle superfici così escavate sarà riportata la coltre di terreno agrario precedentemente asportata in modo da consentirne gli originali usi agricoli. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla regolazione delle acque superficiali e meteoriche sia durante la coltivazione della cava che dopo il suo esaurimento. Si dovranno evitare fenomeni di ristagno e le acque scolanti verranno condotte verso i più vicini collettori naturali. Al fine di nobilitare il paesaggio circostante alla villa padronale in località "Berlasco" è previsto che venga esteso il filare di gelsi che delimita il suo viale di accesso per ulteriori 200 m, fino a raggiungere l'intersezione con la comunale per Berlasco; verranno così posti a dimora 66 esemplari (interdistanza 6 metri).

Dovrà essere ripristinata la vegetazione ripariale lungo il corso del Rio Roggia con l'impianto essenze arboree ad alto fusto autoctone. Visto l'utilizzo di detto canale a scopi irrigui sarà necessario l'impianto a distanze tali da non condizionarne le normali manutenzioni; a tale riguardo si ritiene che una un'interdistanza fra esemplari di circa 5 metri possa costituire un buon compromesso fra esigenze agricolo/produktive e valorizzazione ambientale. Considerando una lunghezza del tratto da riqualificare di circa 3600 m è prevista la piantagione di circa 136 esemplari arborei. E' fatto comunque divieto il ricorso ad esemplari di *Robinia pseudoacacia* essenza ritenuta infestante. E' invece, preferibile fare riferimento a specie che permettano un riequilibrio della diversità floristica quali per esempio: Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), Farnia (*Quercus robur*), Olmo (*Ulmus minor*), Carpino Bianco (*Carpinus Betulus*) ecc..

DESTINAZIONE FINALE D'USO: agricola con potenziamento dei filari alberati presente e della vegetazione riparia lungo le rive del rio Roggia (Vedi All N° 12 "PLANIMETRIA - ASSETTO FINALE" scala 1:2.000).

SETTORE B:

Il restauro ambientale porterà alla realizzazione di un laghetto ad uso irriguo della superficie pari a circa ha 1,4 circa con capacità di invaso (calcolata a -1 dal p.c.) pari a circa 36.000 mc. La pendenza delle scarpate dovrà essere contenuta in circa 27°; la natura dei materiali in cui sarà realizzato il lago (argille plastiche) non renderà necessarie opere di impermeabilizzazione. Per quanto riguarda i sistemi di scarico di cui dovrà essere munito il laghetto si fa presente che dovranno essere posti in opera i seguenti dispositivi di sicurezza fra i quali lo scarico di troppo pieno e un sistema di sollevamento artificiale delle acque per il suo svuotamento. Le modalità costruttive di tali strutture dovranno essere meglio definite nella procedura di “Verifica” (screening) a cui dovrà essere assoggettata la zonizzazione.

Sarà comunque necessario, mettere in opera idonea recinzione perimetrale al fine di scongiurare pericoli di incidenti. Sarà comunque necessario, mettere in opera idonea recinzione perimetrale al fine di scongiurare eventuali incidenti. Per quanto concerne il recupero a verde si fa presente che a seguito della Del. G.P. 424/06, oltre ad un diligente inerbimento delle sponde sopra falda con miscugli per prati polifiti, lungo almeno il 50% del perimetro del lago dovrà essere piantumata idonea vegetazione arboreo arbustiva autoctona (salici, farnie, aceri). Nel lago è fatto divieto di immissione di fauna ittica e tartarughe. In sede di recupero ambientale dovranno essere messa in opera in tal senso idonea cartellonistica informativa di divieto.

DESTINAZIONE FINALE D'USO: lago a scopi irrigui (Vedi All N° 12 "PLANIMETRIA - ASSETTO FINALE" scala 1:2.000).

● ZONIZZAZIONE "PIZZO DA PO"

SETTORE A:

La superficie di risulta dagli scavi verrà modellata in modo da permettere il naturale deflusso delle acque meteoriche verso nord. Sulle superfici escavate sarà riportata la coltre di terreno agrario in precedenza asportata in modo da consentire il loro riutilizzo agli originali usi agricoli. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla regolazione delle acque superficiali e meteoriche sia durante la coltivazione della cava che dopo il suo esaurimento. Si dovranno evitare fenomeni di ristagno e le acque scolanti verranno condotte verso i più vicini collettori naturali. In fregio alla strada comunale di Berlasco, che delimita il settore A verso meridione, è previsto l'impianto di esemplari arborei d'alto fusto ad un'interdistanza pari a 5 m; i nuovi impianti sono stati valutati in n° di 50. La scelta della specie dovrà essere tassativamente orientata verso quelle autoctone tipiche delle aree di pianura; data l'esistenza di alcuni esemplari di tigli lungo il ciglio opposto della carreggiata stradale potrebbe essere opportuno eseguire i nuovi impianti con detta specie in modo da creare un effetto di "*viale alberato*". La esistente siepe di robinia che delimita la carraia in disuso ubicata nella porzione centrale dell'Ambito estrattivo dovrà essere sostituita con un allineamento arboreo ed arbustivo autoctono. Nella porzione settentrionale della zonizzazione dovrà essere eseguita una piantumazione di esemplari arborei lungo l'esistente canale irriguo (ml 170 circa). L'interdistanza dovrà essere non inferiore a 5m in modo da non intralciare le normali operazioni di manutenzione e pulizia; saranno messi a dimora n°35 esemplari arborei di prima grandezza.

DESTINAZIONE FINALE D'USO: agricola con potenziamento dei filari alberati presenti (Vedi All N° 15 "PLANIMETRIA - ASSETTO FINALE" scala 1:2.000).

SETTORE B:

Il restauro del presente settore consentirà la creazione di un laghetto ad usi irrigui della superficie pari a circa ha 0.3 circa con capacità di invaso (calcolata a -1 dal p.c.) pari a circa 2.000 mc. La pendenza delle scarpate dovrà essere contenuta in circa 27°; la natura dei materiali in cui sarà realizzato il lago (argille plastiche) non creerà problemi per la sua impermeabilizzazione. Per quanto riguarda le opere di scarico di cui dovrà essere munito il laghetto si fa presente che dovranno essere posti in opera idonei dispositivi di sicurezza fra i quali uno scarico di troppo pieno ed un sistema di sollevamento artificiale delle acque per il suo svuotamento. Le modalità costruttive di tali strutture dovranno essere meglio definite nella procedura di "Verifica" (screening) a cui dovrà essere assoggettata la zonizzazione. Sarà comunque necessario, mettere in opera idonea recinzione perimetrale al fine di scongiurare pericoli di incidenti. Sarà comunque necessario, mettere in opera idonea recinzione perimetrale al fine di scongiurare eventuali incidenti. Per quanto concerne il recupero a verde si fa presente che a seguito della Del. G.P. 424/06, oltre ad un diligente inerbimento delle sponde sopra falda con miscugli per prati polifiti, lungo almeno il 50% del perimetro del lago dovrà essere piantumata idonea vegetazione arboreo arbustiva autoctona (salici, farnie, aceri). Nel lago è fatto divieto di immissione di fauna ittica e tartarughe. In sede di recupero ambientale dovranno essere messa in opera in tal senso idonea cartellonistica informativa di divieto.

DESTINAZIONE FINALE D'USO: laghetto a scopi irrigui (Vedi All N° 15 "PLANIMETRIA - ASSETTO FINALE" scala 1:2.000).

● ZONIZZAZIONE “OLMO DOGANA”

La superficie di risulta dagli scavi verrà modellata in modo da permettere il naturale deflusso delle acque meteoriche verso nord. Sulle superfici così escavate sarà riportata la coltre di terreno agrario precedentemente asportata in modo da consentirne il loro riutilizzo agli originali usi agricoli. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla regolazione delle acque superficiali e meteoriche sia durante la coltivazione della cava che dopo il suo esaurimento. Si dovranno evitare fenomeni di ristagno e le acque scolanti verranno condotte verso i più vicini collettori naturali. Lungo la strada comunale per Parpanese verrà messa a dimora una siepe costituita da essenze esclusivamente autoctone fra le quali si consigliano: *Quercus robur*, *Acer campestre*, *Fraxinus excelsior*, *Ulmus minor*, *Carpinus betulus*, *Prunus avium*, *Prunus padus*, *Corylus avellana*, *Malus silvestris*, *Cornus mas*.

DESTINAZIONE FINALE D'USO: agricola con potenziamento delle siepi arboreo arbustive esistenti (Vedi All N° 18 "PLANIMETRIA- ASSETTO FINALE" scala 1:2.000).

● ZONIZZAZIONE “COLOMBAROLA”

Il restauro dei luoghi consentirà la creazione di due zone umide (stepping stones) che possano costituire una tappa di appoggio per gli spostamenti dell'avifauna. Il ripristino sarà finalizzato al conseguimento di un ambiente vario con ambiti paludosi capaci di garantire la presenza contemporanea di varie specie vegetali ed animali. Dovrà essere realizzata una zona ad acque laminari, prevista nella porzione settentrionale del lago; questa operazione prevede l'impiego di tutto il materiale di copertura precedentemente asportato. All'interno del bacino laminare così ottenuto saranno realizzate alcune isolette artificiali di limitata estensione che presentino un elevato rapporto fra perimetro delle rive e superficie. Lungo il perimetro del lago dovranno essere ricostruite aree a canneto prevalentemente costituite da *Typha*, *Phragmites*, *Scirpus* e *Carex*. Allontanandosi dallo specchio dovrà essere prevista una zona riparia con piantumazione di specie igrofile arboreo arbustive autoctone appartenenti ai generi *Salix*, *Populus*, *Alnus*, *Fraxinus*. Per quanto concerne la profondità massima di scavo si prescrive che lo screening a cui dovrà essere assoggettata la zonizzazione contenga uno specifico studio volto ad individuare la vulnerabilità ecologica del bacino di neoformazione con particolare riguardo a mantenere condizioni di buona ossigenazione estiva delle masse d'acqua poste sul fondo. DESTINAZIONE FINALE D'USO: lago naturalistico/ricreativo con rinaturazione floristico vegetazionale delle aree antistanti il bacino lacustre con fruizione pubblica regolamentata a recupero ambientale avvenuto (Vedi All N° 22 "PLANIMETRIA - ASSETTO FINALE" scala 1:2.000).

● ZONIZZAZIONE “COSTA ROSA”

L'intervento estrattivo si identifica sostanzialmente come una miglioria fondiaria in quanto comporterà la livellazione di un'area allo stato marcatamente ondulata, consentendo il miglioramento delle pratiche irrigue. Il recupero ambientale previsto porterà alla creazione di un piano a debole pendenza (2‰ circa) verso Nord-Ovest che si raccorderà in modo uniforme con i terreni circostanti in modo da creare un'unica superficie a debole inclinazione regolarizzata ed idonea allo svolgimento delle pratiche agricole.

Le aree di intervento si presentano sufficientemente ampie da consentire la realizzazione di scarpate con pendenze intorno ai 12°, cioè di tutta tranquillità ai fini della stabilità a lungo termine ed interamente coltivabili con l'uso di mezzi meccanici.

L'intervento di livellazione dovrà essere completato con una realizzazione di una adeguata sistemazione idraulica, da mantenere efficiente nel tempo, che comprenderà:

- una cunetta perimetrale lungo il ciglio superiore di escavazione (fosso di guardia)
- una cunetta che intercetterà le acque alla base della scarpata, oltre ad altre canalizzazioni minori che faranno defluire le acque così raccolte nel limitrofo Rio Carbonale, evitando che diano luogo ad un eccessivo ruscellamento superficiale.

Al fine di migliorare la condizione floristica dei luoghi sarà necessario ripristinare ed implementate le esistenti siepature con l'impianto di specie arbustive esclusivamente autoctone fra cui: Frangola (*Frangula alnus*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*), Prugnolo (*Prunus spinosa*), Spino cervino (*Rhamnus catharticus*), Lantana (*Viburnum lantana*), Corniolo (*Cornus mas*).

DESTINAZIONE FINALE D'USO: Agricola con potenziamento delle siepi e degli allineamenti arborei arbustivi esistenti (vedi ALL. N° 26 "PLANIMETRIA STATO FINALE" scala 1:2.000).

Art. 61 - Direzione lavori delle opere di sistemazione finale

L'esito del recupero ambientale dei luoghi è notoriamente connesso all'attenzione posta nelle singole operazioni di sistemazione finale; a tale riguardo la direzione dei lavori dovrà essere affiancata obbligatoriamente da uno o più tecnici geologi, agronomi e/o forestali, laureati in scienze ambientali, di comprovata esperienza in materia, in grado di indirizzare, puntualmente gli interventi seguendo la filosofia di sistemazione finale complessiva, definendo le eventuali modifiche ritenute necessarie in corso d'opera.

Art. 62 - Termini dei lavori di recupero - Collaudi

Le opere di recupero devono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione.

L'esecuzione dell'intervento di sistemazione finale sarà oggetto di collaudo da parte dell'Amministrazione Comunale.

I tecnici incaricati del collaudo dovranno essere geologi o agronomi e/o forestali o laureati in scienze ambientali, dovranno certificare la corretta esecuzione delle opere prima del collaudo finale e dello svincolo delle fidejussioni.

Collaudi parziali inerenti le opere di modellazione morfologica o di installazione di attrezzature dovranno comunque essere eseguiti entro 6 mesi dal termine dei lavori. I collaudi parziali permetteranno lo svincolo delle garanzie fidejussorie relative alle opere correttamente realizzate.

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'Ufficio a far regolarizzare i lavori utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente Art. 48 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

La Ditta, in tal caso, deve provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione dandone attestazione al Comune entro 15 gg dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 63 - Adempimenti

Il Comune ha l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 15 commi 2° e 3° della L.R. 47/78 così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95, all'adeguamento delle Tavole di P.R.G. inserendo le modifiche apportate con la variante approvata e alla trasmissione di detti elaborati alla Provincia e alla Regione pena la non attuazione delle previsioni della variante.

TITOLO VIII**IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE****Art. 64 - Impianti temporanei di prima lavorazione di trasformazione degli inerti**

Gli impianti temporanei di prima lavorazione e le attrezzature di servizio sono ammessi all'interno dei comparti e degli ambiti estrattivi, ma devono rivestire carattere di assoluta precarietà e dovranno pertanto essere rimossi al termine della coltivazione delle cave. L'autorizzazione è subordinata alla positiva valutazione di screening secondo le procedure della L.R. 9/99.

Possono essere consentiti dall'Amministrazione comunale ampliamenti e riammodernamenti di detti impianti di lavorazione dei materiali nei limiti dettati dall'incremento o dalla variazione tecnologica dell'attività estrattiva, a cui gli impianti stessi sono sottesi; è fatto comunque divieto di utilizzo delle aree di cava per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di prima lavorazione dei materiali estratti.

E' invece ammessa, se prevista dallo studio di impatto ambientale, l'installazione di impianti di produzione di calcestruzzi che dovrà avere anch'esso caratteristiche mobili e che dovrà essere allontanato al termine della coltivazione dell'ambito estrattivo.

Il Progetto della cava dovrà indicare l'assetto finale e gli interventi per la riqualificazione delle aree al termine dell'attività dell'impianto e le adeguate garanzie fidejussorie.

Al momento del collaudo della sistemazione finale della cava gli impianti di trasformazione inerti dovranno essere completamente rimossi.

Art. 65 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti

Nelle zone individuate dal PIAE nell'elaborato P10, o individuate dal PAE o dal PRG in zone non tutelate dal PTCP, come "*Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti*" è consentito l'insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive; gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di trasformazione inerti; gli impianti di lavorazione e taglio di pietre "naturali".

In tali zone è consentito l'insediamento delle attrezzature di servizio quali le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e della macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos.

Non sono considerati impianti di prima lavorazione dell'estratto:

- le fornaci dei laterizi e delle ceramiche;

- gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se dissociati dagli impianti di prima lavorazione dell'estratto;
- i cementifici;
- i fabbricati e i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;
- gli impianti di cottura, macinatura e confezione delle calci idrauliche;
- gli altri impianti similari per funzione e/o destinazione a quelli di cui sopra.

All'interno della "Zona per Impianti fissi di trasformazione degli inerti Pievetta", non è attuabile la raccolta ed il trattamento degli inerti da demolizione in quanto ricompresa in fascia A del PTCP alle seguenti condizioni.

Art. 66 - Impianto fisso di trasformazione degli inerti (Codice P.I.A.E. n° 26 Pievetta)

Dalla approfondita analisi eseguita dal presente PAE il cantiere, seguendo gli indirizzi classificatori del PIAE 2001, viene equiparato e quindi classificato come "*Mediamente Compatibile*". Nel periodo transitorio fino al recepimento della nuova classificazione da parte del PIAE l'impianto potrà solo essere assogettato ad aggiornamenti tecnologici così come previsti dall'art. 59,5 del PIAE 2001.

Ciò premesso entro un anno dall'approvazione del PAE dovrà essere predisposto, a cura dell'esercente ed approvato dal Comune, un Programma di sviluppo e qualificazione ambientale mirato ad individuare le aree idonee all'attività, gli impatti indotti e le relative misure di mitigazione nella zona interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo.

Gli adeguamenti per la mitigazione degli impatti, l'abbandono e il recupero delle aree non idonee dovranno essere attuati entro due anni dall'approvazione del PAE; qualora tali interventi non siano effettuati entro tale data gli impianti verranno considerati non ammissibili e quindi da delocalizzare obbligatoriamente senza incentivi, ferma restando la possibilità dell'area idonea a ricevere un nuovo impianto compatibile.

Nelle aree ritenute idonee sono consentiti interventi di nuova edificazione, con possibilità di ampliamenti anche in continuità ad edifici esistenti e/o attraverso demolizioni e ricostruzioni, fino ad un massimo del 30% della SLU già esistente nelle aree idonee o del 5% della superficie delle stesse aree idonee, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo.

Per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14000 e/o EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit, la Superficie complessiva coperta potrà essere pari al 10% della Superficie complessiva delle aree idonee, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo.

ALLEGATO A:

GLOSSARIO

Per impianti di prima lavorazione s'intendono:

- a) gli impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione ecc. distribuzione dei materiali di cava;
- b) gli impianti temporanei di lavaggio, selezione e confezione di inerti per usi speciali (sabbia in particolare);
- c) gli impianti di betonaggio mobili;

Non sono considerati impianti di prima lavorazione dell'estratto:

- le fornaci dei laterizi e delle ceramiche;
- gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se dissociati dagli impianti di prima lavorazione dell'estratto;
- i cementifici;
- i fabbricati e i depositi per imprese di costruzione, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;
- gli impianti di cottura, macinatura e confezione delle calci idrauliche;
- gli impianti di lavorazione e taglio di pietre "naturali";
- gli altri impianti similari per funzione e/o destinazione a quelli di cui sopra.

Per attrezzature di servizio si intendono le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode. Le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos.

Gli impianti di prima lavorazione e le attrezzature di servizio dovranno rivestire caratteri di assoluta precarietà e dovranno pertanto essere rimossi al termine della coltivazione delle cave.

Nel rispetto di quanto sopra, possono essere consentiti dall'Amministrazione comunale ampliamenti e riammodernamenti di detti impianti di lavorazione dei materiali nei limiti dettati dall'incremento o dalla variazione tecnologica dell'attività estrattiva, a cui gli impianti stessi sono sottesi; è fatto comunque divieto di utilizzo delle aree per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di prima lavorazione dei materiali estratti.

Nuovi impianti di prima lavorazione dell'estratto potranno essere proposti all'interno degli ambiti di cava che ne sono privi;

Per recupero o sistemazione finale s'intendono le azioni finalizzate a migliorare dal punto di vista ambientale le aree interessate dall'attività estrattiva attraverso interventi che producano un assetto finale pregiato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico.

Per fascia tampone s'intende l'insieme delle zone perfluviali che si interpongono tra un corso d'acqua ed il territorio agricolo o urbano circostante, insieme comprendente rami morti, lanche zone umide, boschi igrofilo, prati aridi ed aree incolte di varia natura. La fascia tampone ricopre funzioni per l'ecosistema fluviale (favorisce la deposizione di sedimenti e

altri contaminanti, incrementa la capacità delle rive di metabolizzare e bioaccumulare i nutrienti veicolati dalle piene o percolanti dal territorio circostante, riduce i fenomeni erosivi, fornisce habitat per la fauna selvatica).

Per ripristino s'intendono le azioni finalizzate a riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio dell'attività estrattiva.

ALLEGATO B:

Percorso Procedurale “Verifica - Screening”

1. Gli elaborati tecnici da presentare all’Autorità competente dovranno avere almeno i contenuti di cui all’Allegato 2 delle N.T.A. del P.I.A.E. 2001 che si allega di seguito.
2. L’autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
3. Gli elaborati sono depositati presso l’autorità competente e presso i Comuni interessati. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato l’annuncio dell’avvenuto deposito nel quale siano specificati: l’oggetto e la localizzazione del progetto, il proponente e l’indicazione dei luoghi e dei termini di deposito.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e può presentare osservazioni all’autorità competente.
5. L’autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
6. L’autorità competente può inoltre chiedere un parere preliminare alla Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive (C.T.I.A.E.).
7. L’autorità competente entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’annuncio di avvenuto deposito, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA, esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente.
8. La decisione dell’autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
 - a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
 - b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
9. Per la definizione dei contenuti del S.I.A. nonché della documentazione e degli elaborati di cui al comma 1 l’autorità competente convoca la Conferenza di servizi.
10. L’Autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
11. L’Autorità competente, sulla base delle indicazioni della Conferenza di servizi, si esprime entro 60 gg dalla richiesta. Trascorso tale termine si intende convalidato l’elaborato presentato dal proponente.
12. La definizione dei contenuti del S.I.A., determinati ai sensi dei commi precedenti, vincola l’autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle attività della conferenza di servizi.

ALLEGATO C:

Percorso Procedurale “Valutazione di Impatto Ambientale”

1. Qualora per la redazione del S.I.A. debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dal Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. L'autorità competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta.
2. L'autorità competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento. E' in ogni caso facoltà del proponente presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.
3. Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione, le Province ed il Comune. Sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un quotidiano diffuso nel territorio interessato, è pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati: il proponente, l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto, l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.
4. Nell'ambito della procedura di VIA, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R., l'autorità competente indice una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.
5. L'autorità competente trasmette il progetto ed il S.I.A. alle amministrazioni competenti convocate alla conferenza di servizi e agli enti di gestione di aree naturali protette qualora il progetto interessi il loro territorio. L'autorità competente può inoltre chiedere un parere preliminare alla Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive.
6. Chiunque può, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente. Tale termine è ridotto a 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) di cui all'art. 12 delle presenti norme.
7. L'autorità competente comunica le osservazioni presentate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi.
8. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul S.I.A. e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (VIA). Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere inviato il proponente.
9. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente può promuovere,

anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

10. Qualora il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura, che ricomincia a decorrere una volta depositato presso la Regione, la Provincia e i Comuni interessati, il S.I.A. ed il progetto modificato.
11. Le procedure di deposito, pubblicazione e partecipazione disciplinate nei commi precedenti sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dalle norme vigenti per i provvedimenti acquisiti ai sensi dell'art. 17 della LR 9/99.
12. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro 100 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale termine è ridotto a 85 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening).
13. L'autorità competente delibera la valutazione d'impatto ambientale (VIA), entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni, i contributi e le controdeduzioni.
Tale termine è ridotto a 105 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening).
14. La deliberazione, a cura dell'autorità competente, è comunicata al proponente ed alle amministrazioni interessate ed è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
15. Il Comune informa annualmente il Ministro dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso.
16. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta regionale.
17. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, qualora comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui al D. L.vo 490/99, è trasmessa al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9, dell'art. 82, del D.P.R. 24 Luglio 1977, N° 616 e successive modifiche ed integrazioni.
18. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

19. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la realizzazione dello intervento estrattivo.
20. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni, anche in deroga ai termini inferiori previsti per gli atti ricompresi e sostituiti. L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.